

**NORME REGOLAMENTARI
“CARTIGLIO”**



INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1	Campo di applicazione.....	3
Art. 2	Definizioni classificazione acustica.....	3
Art. 3	Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti.....	4
Art. 4	Limiti delle immissioni sonore.....	4
Art. 5	Valori limite di immissione differenziali.....	5
Art. 6	Valori limite di qualità.....	5
Art. 7	Valori di attenzione.....	6
Art. 8	Valutazione di impatto acustico.....	6
Art. 9	Valutazione previsionale di clima acustico.....	7
Art. 10	Tecnici competenti in acustica.....	8
Art. 11	Isolamento acustico - requisiti acustici passivi degli edifici.....	9
TITOLO II	TRASFORMAZIONI TERRITORIALI.....	10
Art. 12	Piani urbanistici attuativi.....	10
TITOLO III	ATTIVITA' A CARATTERE PERMANENTE.....	12
Art. 13	Piani di risanamento delle imprese.....	12
TITOLO IV	ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.....	13
Art. 14	Deroghe.....	13
Art. 15	Cantieri edili, stradali ed assimilabili.....	14
Art. 16	Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo.....	16
Art. 17	Attività di escavazione e/o trattamento di inerti e/o discarica.....	17
TITOLO V	ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE.....	18
Art. 18	Allarmi acustici.....	18
Art. 19	Macchine da giardino.....	18
Art. 20	Impianti di condizionamento.....	18
Art. 21	Lavorazioni dei terreni e delle colture.....	18
Art. 22	Autolavaggi.....	18
Art. 23	Altre attività.....	19
TITOLO VI	SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.....	19
Art. 24	Sanzioni.....	19
Art. 25	Sospensione e revoca autorizzazioni.....	20
Art. 26	Istanze e segnalazioni di disturbo.....	20
Art. 27	Ordinanze.....	20
Art. 28	Allegati.....	20



AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	21
-------------------------------------------------	----

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n°8/2002.

Dalle presenti norme regolamentari sono escluse le fonti di rumore occasionali o sporadiche arrecanti molestie alle persone: quali schiamazzi, abuso di strumenti sonori, schiamazzi di animali (disciplinate dal primo comma dell'art. 659 C.P.), nonché altri rumori di origine antropica diversi da quelli indicati al successivo titolo IV.

Art. 2 Definizioni classificazione acustica

Con il Piano Comunale di Classificazione Acustica il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati: valori limite di emissione, valori limite assoluti di immissione, valori limite differenziali di immissione, valori di attenzione e valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riportati di seguito.

Le attività rumorose di carattere permanente, regolamentate dalle presenti norme, sono quelle attività di carattere aziendale e produttivo, con l'esclusione di quelle all'interno delle mura domestiche, che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi.

Le attività rumorose di carattere temporaneo regolamentate dal presente documento sono attività limitate nel tempo, quali: manifestazioni, spettacoli, cave di riambientamento e cantieri, che possono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95, con le modalità previste dalle presenti norme.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 215/99 in merito ai requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.

Resta altresì vincolante quanto stabilito dalla normativa nazionale in vigore.



Art. 3 Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti

Valore limite di emissione [Leq in dB(A)] rappresenta: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, in funzione delle zone di appartenenza come definite dalla Piano Comunale di Classificazione Acustica .

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Art. 4 Limiti delle immissioni sonore

Valore limite assoluto di immissione [Leq in dB(A)]: il valore massimo di rumore che può essere immesso da tutte le sorgenti compreso il rumore residuo preesistente nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori per le varie zone del territorio comunale come definite dal Piano Comunale di Classificazione Acustica.

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70



Art. 5 Valori limite di immissione differenziali

I valori limiti differenziali di immissione, misurati all'interno degli ambienti abitativi, prevedono che l'incremento al rumore residuo, apportato da una specifica sorgente di rumore, non può superare il limite di 5 dB(A) per il periodo diurno (dalle ore 6 alle ore 22) e di 3 dB(A) per quello notturno (dalle ore 22 alle ore 6). Il valore differenziale è, quindi, ottenuto eseguendo la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e quello residuo

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

1. nelle aree classificate nella classe VI;
2. se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
3. se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
4. se il rumore è prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
 - manifestazioni temporanee.

Art. 6 Valori limite di qualità

Valori limite di qualità [Leq in dB(A)] definiti dall'art. 7, tab.D, D.P.C.M. 14 novembre 1997

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57



VI	aree esclusivamente industriali	70	70
----	---------------------------------	----	----

definiti come i valori di rumore da conseguire nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, ad ottenere gli obiettivi indicati della legge; la zonizzazione acustica del territorio è finalizzata all'applicazione dei valori di qualità.

Art. 7 Valori di attenzione

Valori di attenzione [Leq in dB(A)] definiti come il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

I valori di attenzione coincidono con i valori limite assoluti di immissione quando sono determinati per l'intero tempo di riferimento. Il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali, in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Tali valori sono aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno, se riferiti a un'ora (D.P.C.M. 14/11/1997)

Il superamento di uno dei due valori, relativo al tempo di riferimento, comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95, per le classi non esclusivamente industriali. Per le aree produttive, invece, il piano di risanamento acustico diventa obbligatorio solo al superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma 2 art. 6 D.P.C.M. 14/11/1997. I valori di emissione e di immissione citati non si applicano alle fasce di pertinenza delle strade infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Art. 8 Valutazione di impatto acustico

La valutazione d'impatto acustico rappresenta uno strumento essenziale per garantire la crescita delle città e lo sviluppo infrastrutturale del territorio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini dall'inquinamento acustico.

Ai sensi dell'art. 12 della L.r. 8/2002 e dell'art. 19 del R.R., sono soggetti a valutazione previsionale di impatto acustico:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi;



- impianti adibiti ad attività produttive;
- impianti adibiti ad attività sportive;
- impianti adibiti ad attività ricreative;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

La presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi dell'art. 19 R.R. da un tecnico competente in acustica, costituisce elemento essenziale per il rilascio dell'atto abilitante.

Per le attività commerciali artigianali e di servizio, che non utilizzano apparecchi rumorosi di cui all'art. 2, la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Art. 9 Valutazione previsionale di clima acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale di clima acustico i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95 quali:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di



quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;

- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

Si precisa che la valutazione previsionale del clima acustico va presentata anche per ottenere:

- dei provvedimenti comunali che abilitino alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture sopra riportate;
- la licenza o l'autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- il rilascio di autorizzazioni escluso quelle in deroga e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale ;
- piani attuativi.

Art. 10 Tecnici competenti in acustica

Le valutazioni di impatto, le previsioni di clima acustico, i piani di risanamento dei Comuni e delle imprese devono esser redatti da tecnico competente come definito dalla Legge 447/95 all'art. 2, comma 6, e riconosciuto dalla L.R. 8/2002 all'art. 18.

In particolare:

- a) la misura dei livelli di rumore nell'ambiente esterno ed abitativo, la verifica dell'ottemperanza ai valori limite ed il controllo del rispetto della normativa vigente;
- b) la misura, il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e i requisiti acustici delle sorgenti interne agli stessi;
- c) la bonifica acustica degli edifici e dei ricettori in generale;
- d) la redazione della previsione di impatto acustico e clima acustico, di cui all'articolo 8 della legge n. 447/95;
- e) la redazione dei piani di risanamento acustico dei Comuni e delle imprese e quelli relativi alle infrastrutture di trasporto;
- f) la classificazione acustica del territorio comunale;
- g) le mappature acustiche e la predisposizione dei piani di bonifica acustica.



Art. 11 Isolamento acustico - requisiti acustici passivi degli edifici

I requisiti acustici passivi degli edifici possono essere definiti come i minimi standard qualitativi che un ambiente abitativo deve garantire, al fine di soddisfare il benessere acustico di coloro che ne fruiscono.

I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche, devono essere corredati del progetto acustico, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Decreto Presidente del Consiglio Ministri 5 dicembre 1997.

Il progetto acustico costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio dei titoli abilitativi.

Il progetto acustico dovrà definire le caratteristiche costruttive del fabbricato, specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici, ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 15 del L.r., all'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sottoscrive una certificazione sulla conformità al progetto acustico delle opere realizzate, ai fini del rilascio del certificato di abitabilità. La certificazione sulla conformità attesta che le ipotesi progettuali sono state seguite nella fase realizzativa. (allegato 1)

Il Comune, con il supporto tecnico dell'ARPA, secondo l'art. 6 lettera e) della legge regionale, può effettuare controlli sulle pratiche edilizie presentate, per verificare la conformità delle opere alle previsioni di progetto.



TITOLO II TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Valtopina, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale

Art. 12 Piani urbanistici attuativi

In riferimento alla normativa urbanistica vigente, si intende per insediamenti residenziali: l'insieme delle strutture, attività produttive e sociali in un determinato spazio, non necessariamente di tipo urbano, che comportano una notevole modificazione del territorio e una presenza umana stabile. A seconda della tipologia, l'insediamento può essere accentrato, rado, sparso.

In riferimento a tale definizione i piani attuativi devono garantire sotto il profilo acustico

- entro l'area di intervento, il rispetto dei valori di qualità acustica previsti per l'area dell'Azzonamento acustico del territorio e la compatibilità delle funzioni previste (ai sensi della L. 447/95) con il clima acustico risultante.
- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I criteri generali di progettazione dei piani attuativi dovranno conformarsi ai seguenti obiettivi:

- la minimizzazione degli effetti derivanti dall'esposizione al rumore ambientale prodotto da strade e infrastrutture di trasporto (esistenti e di progetto) e sorgenti fisse, esterne o interne all'ambito territoriale del piano attuativo.
- la minimizzazione degli effetti di impatto acustico nei confronti delle zone limitrofe da parte di sorgenti fisse e mobili previste all'interno dell'ambito del piano attuativo.

Ai fini suddetti l'elaborazione dei piani seguirà i seguenti indirizzi:

- nella distribuzione delle funzioni interne all'ambito del piano si terrà conto dell'esigenza di differenziare le condizioni di esposizione in rapporto alla tipologia degli usi previsti, alle sorgenti fisse e mobili esistenti (all'interno e all'esterno), alle nuove sorgenti previste dal piano.
- nell'organizzazione planovolumetrica (dimensione ed esposizione dei fabbricati, posizione planimetrica e quota delle infrastrutture, distanze dagli edifici, ecc.) si terrà conto degli effetti sul clima acustico generale e sui ricettori sensibili.
- nell'organizzazione del verde e dell'arredo urbano si terrà conto dell'esigenza di creare filtri e barriere idonee alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico.



A seguito dell'approvazione del piano attuativo, si potrà procedere, in caso di accertata incompatibilità con la classe acustica assegnata, ad una riclassificazione della zona.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la documentazione di Impatto Acustico o la documentazione previsionale del Clima Acustico, che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente articolo, considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi.



TITOLO III ATTIVITA' A CARATTERE PERMANENTE

Ai fini delle presenti norme si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee, ma ripetitive, che abbiano una durata superiore a 15 giorni per anno, con l'esclusione dei cantieri edili, stradali e assimilabili.

Sono comunque considerate attività rumorose a carattere permanente, che pertanto devono presentare la documentazione di previsione di impatto acustico, le seguenti attività:

- a) attività di pubblico intrattenimento e spettacolo (sale da ballo, discoteche, sale da gioco, cinematografi, teatri);
- b) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- c) circoli privati e attività similari;
- d) pubblici esercizi, circoli privati, esercizi commerciali e altre attività che fanno uso di apparecchiature o impianti rumorosi;
- e) attività industriali e artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- f) attività di spedizioniere, depositi di collettame, connessi all'attività di trasporto, compresi i depositi all'ingrosso con ordinarie operazioni di carico - scarico merci e impiego di automezzi pesanti;
- h) ipermercati, supermercati, centri commerciali e direzionali;
- i) impianti tecnologici;
- l) impianti eolici;
- m) impianti sportivi e ricreativi, palestre;
- n) autofficine, autocarrozzerie, autorimesse, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione.

E per tutti quegli impianti la cui normativa di riferimento ne fa esplicita richiesta.

Art. 13 Piani di risanamento delle imprese

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune, con le modalità indicate all'art. 21 della R.R., apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 90 giorni dalla presentazione del piano, lo autorizza, dopo aver effettuato le verifiche richieste nell'art. 23, comma



1 del R.R.; l'Amministrazione può formulare prescrizioni (riguardanti anche i tempi di attuazione) e richiedere integrazioni e/o chiarimenti.

Per la valutazione dei Piani di risanamento il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A..

Il piano di risanamento deve contenere le indicazioni riportate nell'art. 22 del regolamento regionale ed espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti. La procedura di approvazione e realizzazione del piano è stabilita nell'art. 23 del R.R.

TITOLO IV ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Ai fini del presente regolamento si definiscono attività rumorose temporanee quelle che si svolgono in periodi di tempo limitati e/o legate ad ubicazioni variabili; rientrano in tale definizione i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e le cave di riambientamento.

Per lo svolgimento nel territorio comunale di tali attività, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore stabiliti, è necessaria l'autorizzazione (allegato 2) da richiedere al Comune prima dell'inizio dell'attività.

La domanda deve essere corredata da una relazione che contenga almeno i seguenti dati:

- a) periodo - durata dei lavori o della manifestazione e fascia oraria interessata;
- b) elenco di eventuali macchinari rumorosi utilizzati per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo di certificazione acustica, con i rispettivi livelli di emissione sonora;
- c) accorgimenti tecnici e procedurali che sono adottati per la limitazione del disturbo;
- d) pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione circostanti ed altri eventuali ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo etc.).

Art. 14 Deroghe

Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone in cui sono ubicate dal Piano di classificazione acustica. Qualora tali attività possano superare i limiti sopraindicati, in seguito a particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, deve essere richiesta preventiva autorizzazione in deroga.

Qualora, per oggettivi motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non rispettare i limiti di zona e/o di orario indicati nelle norme,



dovrà procedere alla richiesta di deroga. Allo scopo dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione prima dell'inizio della attività (Allegato 3).

La domanda dovrà essere corredata della documentazione elencata negli articoli successivi.

Il Comune, valutate le motivazioni addotte, autorizza l'attività rumorosa temporanea entro il termine di attivazione previsto nella domanda, mediante un apposito atto nel quale sono riportate le eventuali prescrizioni da seguire.

Fino alla scadenza di 15 giorni dalla presentazione della domanda, è facoltà del Comune interrompere i termini in attesa di integrazioni. Decorso 30 giorni dalla presentazione della domanda senza l'emissione di atti autorizzativi, l'esecuzione dell'attività è da intendersi autorizzata con gli accorgimenti richiamati nella domanda presentata, senza alcuna ulteriore prescrizione.

Art 15 Cantieri edili, stradali ed assimilabili

La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività al presente articolo, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore, di cui al presente articolo, deve essere presentata venti giorni prima dell'inizio dell'attività (R.R. art. 14 comma 1).

Il provvedimento autorizzatorio dovrà prevedere le seguenti prescrizioni:

- in caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso, sia fissi che mobili, dovranno essere conformi alle direttive U.E. in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, debbono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di ridurre le emissioni acustiche verso l'esterno;
- la manutenzione dei macchinari dovrà essere costante e tempestiva al fine di evitare il superamento dei livelli sonori previsti in sede di omologazione;
- l'utilizzo di compressori, gruppi elettrogeni, martelli pneumatici, perforatrici e apparecchiature analoghe dovranno essere dotate di cofanature isolanti ed adeguatamente silenziate secondo la migliore tecnologia;
- gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche;
- sarà necessario l'esclusione di tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all'attività di cantiere e conduzione di quelle necessarie, con tutte le cautele atte a ridurre al minimo l'impatto acustico;
- laddove lo spazio lo consenta ed in relazione alla durata delle attività di cantiere, si dovrà prevedere la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico.



L'attività temporanea dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, viene svolta normalmente in tutti i giorni feriali con il seguente orario: dalle ore 08.00 alle ore 19.00.

Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi, come ad esempio seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, etc., sarà cura del responsabile del cantiere far eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Durante il periodo di attività del cantiere non dovrà mai essere superato il livello di rumore equivalente $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura (TM) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio avente ambienti abitativi e più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso, inteso per l'attività nel suo complesso e, quindi, considerata come unica sorgente.

Nel caso in cui vengano effettuate opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $L_{Aeq} = 65 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura TM > 15 minuti, rilevato nell'ambiente maggiormente esposto al disturbo.

La misura verrà eseguita a finestre chiuse e durante il periodo di lavoro.

Particolari deroghe possono essere concesse in relazione a lavori che producono livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida. Tali limiti possono essere permessi per periodi limitati, da individuarsi nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Possono essere autorizzate fasce orarie pomeridiane diverse, purché di durata complessiva non superiore alle quattro ore, qualora la situazione locale e il periodo stagionale lo consentano. Fasce orarie più restrittive possono essere previste qualora la rumorosità interessi edifici scolastici, ospedalieri e simili.

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti autorizzativi. In tali casi il responsabile dei lavori comunica immediatamente all'ufficio competente gli interventi mediante relazione tecnica.

Il Comune, in caso di cantieri edili di particolare rilevanza, potrà richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente, nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.



Per cantieri la cui attività abbia durata protratta nel tempo il Comune può richiedere che l'impresa proceda, tramite il tecnico competente in acustica ambientale, all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzatorio. I rilievi sono ripetuti con cadenza da stabilirsi, da parte del Comune, nel provvedimento autorizzatorio, in relazione alle varie fasi di avanzamento del cantiere.

L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica del cantiere, formulate da parte del tecnico, sono tenute a disposizione presso il cantiere stesso per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo

Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura il Comune potrà prescrivere ulteriori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore permessi, sia agli orari dell'attività del cantiere.

Art 16 Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo

Sono soggette alla presente disciplina le manifestazioni a carattere temporaneo quali i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le celebrazioni, i luna park, manifestazioni di vario tipo (di partito, sindacali, di beneficenza, sportive), che impieghino sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Chiunque voglia svolgere una manifestazione a carattere temporaneo dovrà, con apposito atto, formulare una richiesta di autorizzazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'inizio della attività.

Ogni richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 18 della L.r. 8/2002 (valutazione previsionale di clima acustico), che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dalla classificazione per l'area interessata.

La classificazione acustica ha individuato una serie di aree (evidenziate nella cartografia o riportate in schede tecniche) dove normalmente si svolgono attività temporanee quali manifestazioni, concerti, circhi, luna park e simili, in funzione delle specifiche caratteristiche, in grado di consentire lo svolgimento delle attività, senza penalizzare acusticamente i ricettori più vicini.

In tali aree le manifestazioni devono:

- a) rispettare il limite di 70 dB(A) di LAeq in facciata all'edificio più esposto;



b) rispettare il limite di orario fissato fino alle ore 23,00 nei giorni feriali e fino alle ore 24,00 nei giorni festivi e pre-festivi; al di fuori di tale orario devono essere rispettati i limiti della classe acustica in cui ricadono.

Per le richieste di autorizzazione in aree non espressamente individuate dal piano di classificazione acustica, possono essere comunque consentite le manifestazioni temporanee secondo i limiti e i criteri di seguito elencati (art. 15 comma 2 lettera a) del R.R.):

a) il rumore ambientale misurato in facciata all'edificio più esposto non potrà superare il limite di 85 dB(A) di LAeq per le attività all'aperto, con una durata massima di 3 giorni e di 4 ore nell'arco della stessa giornata;

b) il rumore ambientale misurato in facciata all'edificio più esposto non potrà superare il limite di 70 dB(A) di LAeq per i concerti al chiuso e per le attività all'aperto, con durata massima prevista in 15 giorni l'anno e di 4 ore nell'arco della stessa giornata.

Il limite di orario anche per queste aree è fissato alle ore 23.00.

I limiti esterni all'area coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori presenti (non si applica il criterio differenziale).

Art 17 Attività di escavazione per riambientamento funzionale

Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti fissati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, seguendo le prescrizioni dell'art. 12 comma 23 del R.R., per l'esercizio di attività connesse al riambientamento funzionale, in particolare: l'estrazione, il trattamento, l'ammasso di risorse minerali etc.

Il provvedimento autorizzatorio del Comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga. La domanda di autorizzazione e la relazione devono essere accompagnate da una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica e dovranno essere allegate alla documentazione richiesta all'art. 8 della legge regionale n. 2/2000.

All'interno del perimetro di zona di attività di cava i limiti verranno derogati al massimo alla classe V; la classe assegnata sarà di carattere temporaneo e verrà subordinata al rilascio dell'autorizzazione estrattiva.

Il Comune, in caso di situazioni di particolare rilevanza, potrà richiedere la presentazione di un piano di monitoraggio acustico dell'attività, attraverso l'esecuzione di rilevamenti fonometrici, atti a verificare il rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzatorio. I



rilievi sono ripetuti con cadenza da stabilirsi, da parte del Comune, nel provvedimento autorizzatorio, in relazione alle varie fasi di avanzamento delle lavorazioni.

L'attività viene svolta normalmente in tutti i giorni feriali con il seguente orario: dalle ore 08.00 alle ore 19.00.

TITOLO V ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 18 Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 10 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

Art. 19 Macchine da giardino

In tutte le zone del territorio è consentito utilizzare in deroga ai limiti acustici previsti, macchinari e/o utensili da giardino del tipo: decespugliatori, tosaerba, motoseghe, etc., purché rispettino norme e limiti di legge in materia di potenza acustica emessa, il loro impiego sia escluso nelle ore notturne dalle 22 alle 8 e dalle ore 12 alle ore 15.

Art. 20 Impianti di condizionamento

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici, quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori prescritti dalla vigente normativa nazionale in materia. Gli impianti devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici.

Art. 21 Lavorazioni dei terreni e delle colture

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, si intendono in ogni caso autorizzate in deroga.

Art. 22 Autolavaggi

I sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico, che comportano l'impiego d'apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc...), è consentita nei



giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 22.00 e nei giorni festivi dalle 09.00 alle 20.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Lo svolgimento di tali attività fuori dal periodo sopraindicato è consentito nei casi in cui la distanza fra l'edificio residenziale più vicino e l'impianto non sia inferiore a metri 100, per le attività automatiche di lavaggio già in essere, purché l'impianto sia chiuso in tunnel insonorizzati. Le nuove attività devono essere collocate al di fuori delle zone residenziali, di cui al piano regolatore generale, e devono prevedere apposita documentazione previsionale di impatto acustico.

Art. 23 Altre attività

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorosa, non disciplinate dalla Legge 447/95, dai decreti attuativi o dal presente regolamento, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:

- dalle ore 07 alle ore 21.

Le suddette attività non possono svolgersi la domenica e nei giorni festivi.

TITOLO VI SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art 24 Sanzioni

Il mancato rispetto delle presenti norme regolamentati è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 447/95 e dall'art. 25 del R.R n°1/2004.

In caso di mancata presentazione della documentazione di impatto acustico e del clima acustico, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione.

Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 e € 10.329,15, così come disposto dall'art.10, comma 3, L. 447/95.

Decorsi i termini temporali previsti all'art. 13 delle presenti norme, le imprese che in assenza di un piano di risanamento acustico causano il superamento dei limiti di immissione previsti per le rispettive classi di destinazione d'uso del territorio, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14.

La medesima sanzione amministrativa sarà comunicata alle imprese che, pur in presenza di un piano di risanamento acustico autorizzato dal Comune, non rispettino i tempi di adeguamento previsti nel documento.



Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni d'igiene.

Art 25 Sospensione e revoca autorizzazioni

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità e di orario, di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, ancorché autorizzati in deroga, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione dell'attività rumorosa e dell'autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Art 26 Istanze e segnalazioni di disturbo

Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico, i cittadini singoli o associati possono rivolgersi agli uffici tecnici comunali (Allegato 4)

Art 27 Ordinanze

In caso di contestazione di superamento dei limiti previsti dalle norme vigenti, il Responsabile dell'Area Tecnica può disporre con propria ordinanza il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Responsabile dell'Area Tecnica può inoltre disporre, con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 9 della Legge 447/1995:

- a) limiti di orario per l'esercizio di attività rumorose che si svolgono in aree aperte al pubblico, non già considerate nel presente regolamento;
- b) particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente autorizzate in deroga;
- c) la sospensione parziale o totale di determinate attività, causa di inquinamento acustico. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art 28 Allegati

Gli Allegati al presente regolamento sono da considerarsi modelli indicativi ed esplicativi per la presentazione della documentazione richiesta e non costituiscono parte vincolante del presente atto. La loro modifica è sempre possibile con atto dirigenziale.



AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni, mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

- all'atto di adozione di varianti specifiche o generali al p.r.g.;
- all'atto dei provvedimenti di approvazione dei piani attuativi del p.r.g. limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.



ALLEGATI

- Allegato 1 CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ (ai sensi dell'art.16, comma 3 del R.R. 1/2004)
Dichiarazione del direttore dei lavori per l'ottenimento dell'abitabilità resa ai sensi n° 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 aggiornato al d.lgs. n° 301 del 27/12/2002
- Allegato 2 DOMANDA D'AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA
- Allegato 3 DOMANDA D'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER
ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE
- Allegato 4 ESPOSTO PER INQUINAMENTO ACUSTICO



Allegato 2

DOMANDA D'AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

Il sottoscritto

Nato a il , residente in

Prov. via cap.

in qualità di legale rapp.te / titolare / altro (specificare)

della ditta

con sede legale (via, n.civico, cap.)

tel.

Iscrizione alla R.E.A al n.

CHIEDE

ai sensi delle norme regolamentari per la disciplina delle attività rumorose temporanee, L'AUTORIZZAZIONE per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

- cantiere edile o assimilabile;
 - cantiere stradale o assimilabile;
 - ristrutturazioni interne;
 - manifestazione (feste popolari; attività musicali all'aperto; concerti; celebrazioni; luna park; manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sportive,); con l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non
-
- area destinata dal piano di classificazione acustica per localizzare attività temporanee
 - area non destinata dal piano di classificazione acustica per localizzare attività

da effettuarsi in , via n.

nei giorni dal al

e negli orari

individuata dal piano comunale di classificazione acustica nella classe acustica:
vicinanza ricettori sensibili.

Allega la seguente documentazione redatta da un tecnico competente in acustica:

- Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, ricettori sensibili, edifici e spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.



- Relazione tecnico-descrittiva contenente i seguenti dati:
 - informazioni sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora
 - tutti gli accorgimenti tecnici che sono adottati per la limitazione del disturbo
 - elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica con i rispettivi livelli di emissione sonora e ogni altra informazione ritenuta utile.
- Valutazione previsionale di clima acustico (obbligatoria per tutte le manifestazioni).

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene dalla vigente normativa.

Firma

Data/...../.....

Allegati / Note:



allega la seguente documentazione redatta da un tecnico competente in acustica:

- Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, ricettori sensibili, edifici e spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.

- Relazione tecnico-descrittiva contenente i seguenti dati:
 - informazioni sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora
 - tutti gli accorgimenti tecnici che sono adottati per la limitazione del disturbo
 - elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica con i rispettivi livelli di emissione sonora e ogni altra informazione ritenuta utile.

- Valutazione previsionale di clima acustico (obbligatoria per tutte le manifestazioni).

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene dalla vigente normativa.

Firma

Data/...../.....

Allegati / Note:



Allegato 4

ESPOSTO PER INQUINAMENTO ACUSTICO

Il sottoscritto

Nato a _____ il _____, residente in

Prov. _____ via _____ cap. _____

in qualità di:

tel. _____

SEGNALA IL DISTURBO DERIVANTE DAL RUMORE

causato da (indicare l'attività commerciale, industriale o professionale, quali: negozio, bar, discoteca, studio professionale, industria, laboratorio artigianale ecc..., e/o il responsabile dell'inquinamento acustico (nel caso in cui non si conosca il titolare è sufficiente indicare con precisione l'indirizzo o il tipo)

sito/a in _____

FONTE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

L'inquinamento acustico è causato in particolare da (contrassegnare la causa maggiore):

- attività nel suo complesso (non è individuabile una causa specifica);
 musica ad alto volume;
 impianto a servizio dell'attività (condizionamento d'aria, caldaia, gruppi frigoriferi, ecc...); se conosciuto, specificare il tipo di impianto:

- cantiere edile sito in Via/P.za _____ n. _____
 - altro (specificare) _____

PERIODO INQUINAMENTO ACUSTICO

L'inquinamento acustico è avvertibile:

- in modo costante per tutto l'anno;
 in modo particolare durante il periodo estivo;
 in modo particolare durante il periodo invernale;
 in altri periodi dall'anno (specificare quali)

ORARIO INQUINAMENTO ACUSTICO

L'inquinamento acustico è avvertibile:

- in modo costante durante l'intera giornata;
 in modo particolare durante il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00)
 in modo particolare durante il periodo diurno (dalla ore 06.00 alle ore 20.00)
 in particolare durante il periodo serale (dalle ore 20.00 alle ore 22.00)

A tal fine il/la sottoscritto/a s'impegna, sin da ora, a consentire l'accesso dei tecnici del Comune e/o dell'ARPA per l'effettuazione di rilievi.

Firma _____

Data/...../.....